

SOMMARIO

Delibera G.P. n. 2822 del 10-11-2000 .....	1
Delibera G.P. n. 3616 del 28-12-2001 .....	4
Delibera G.P. n. 2517 del 28-11-2005 .....	7
Delibera G.P. n. 17568 del 30-12-1996,.....	10

**Delibera G.P. n. 2822 del 10-11-2000**

Servizio pubblico di **fognatura**: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93 e dell'art. 35 della L.P. n. 3/99 e s. m.)

Il Relatore comunica:

In base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di **fognatura** ha perso natura tributaria ed ha, conseguentemente, assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali.

Risulta, pertanto, applicabile, anche all'entrata in questione, il disposto dell'art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 che prevede la possibilità, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di individuare linee generali di indirizzo e definire modelli tariffari omogenei al fine di poter operare delle valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce inoltre la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei Comuni.

Si evidenzia inoltre quanto previsto nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3. In base a tale disposto la Giunta provinciale stabilisce parametri, criteri e limiti per la tariffazione relativa al servizio di **fognatura**.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni citate si propone di adottare linee guida e criteri in modo da formalizzare un omogeneo modello tariffario per il servizio di **fognatura**. Di seguito si illustrano tali linee guida.

I Comuni devono isolare ed identificare i costi del servizio di **fognatura** al fine di poter stabilire la percentuale di copertura che dovrà essere raggiunta nell'anno di competenza.

I Comuni devono raggiungere entro il 2005 l'integrale copertura dei costi del servizio. Con riferimento al primo anno di applicazione del presente modello, nel caso in cui tale copertura fosse minore del 90%, i Comuni dovranno comunque aumentare le tariffe, sia per le utenze civili sia per quelle produttive, al fine di aumentare tale grado di copertura già a partire dal primo anno di applicazione. I Comuni sono liberi di stabilire aumenti progressivi nella misura da loro desiderata prevedendo un piano di avvicinamento all'obiettivo dell'integrale copertura dei costi che deve in ogni caso essere raggiunto entro il 2005, tenendo conto di eventuali investimenti programmati, e della progressione dei costi nell'arco dei cinque anni.

La tariffa dovrà essere commisurata all'entità del servizio reso. La tariffa unitaria riferita alle utenze civili non dovrà comunque essere inferiore a lire 100 per metro cubo.

Per quanto attiene alle utenze produttive, i Comuni stabiliscono i valori di F e f nell'ambito degli intervalli fissati dalla Provincia Autonoma di Trento di cui alle allegate tabelle che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. Con provvedimento della Giunta provinciale tali valori potranno essere periodicamente aggiornati. I Comuni possono derogare ai limiti di cui sopra, sulla base di speciali motivi da indicare adeguatamente nelle relative delibere, ferma restando la necessità di mantenere la progressività dei coefficienti in relazione agli scaglioni di acqua scaricata.

Nel caso in cui il servizio di **fognatura** sia gestito da un soggetto esterno al Comune, tale soggetto deve fornire all'ente tutti i dati relativi ai costi di gestione riferiti al Comune stesso. In tal modo l'amministrazione potrà conoscere la sua struttura dei costi e potrà valutare la percentuale di copertura al fine di fissare correttamente le tariffe.

Con la presente delibera si revoca la precedente delibera n. 1665 del 30 giugno 2000 con la quale erano stati fissati i coefficienti F e f, relativi alla tariffa del servizio di **fognatura**, con riferimento al 2001.

Si richiama la nota prot. n. 415 EC di data 31 ottobre 2000 con la quale la Rappresentanza dei Comuni ha espresso parere favorevole sulla proposta di modello tariffario relativo al servizio di **fognatura** proponendo una modifica relativa alla tabella n. 1 recepita nel contesto della presente deliberazione. Si allega al presente provvedimento la nota citata quale parte documentale.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998;
- vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.;
- vista la L.P. 27 agosto 1999 n. 3 e s. m., e in particolare l'art. 35, comma 5 bis;
- vista la nota della Rappresentanza Unitaria dei Comuni prot. n.415 EC di data 31 ottobre 2000;
- vista la deliberazione n. 1665 del 30 giugno 2000 avente ad oggetto: "Legge 10 maggio 1976, n. 319 e Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1/41-Legisl e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazioni in ordine al calcolo della tariffa relativa alla raccolta, all'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, a valere per l'anno 2001."

- ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## d e l i b e r a

- 1) di approvare il modello tariffario relativo al servizio di **fognatura** così come descritto nella parte premessale del presente provvedimento;
- 2) di adottare, per i coefficienti F e f relativi alla tariffazione del servizio di **fognatura** con riferimento agli insediamenti produttivi, i valori massimi e minimi indicati nelle allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che i Comuni potranno derogare ai limiti di cui al punto precedente sulla base di speciali motivi, da indicare adeguatamente nelle relative delibere, mantenendo la progressività dei coefficienti in relazione alla quantità d'acqua scaricata;
- 4) di obbligare il soggetto gestore del servizio di **fognatura**, se diverso dal Comune, a fornire i dati di spesa, relativi al Comune stesso, al fine di permettere una piena conoscenza della struttura dei costi, in modo da fissare correttamente le tariffe, in un'ottica di controllo del servizio reso;
- 5) di revocare la deliberazione n. 1665 del 30 giugno 2000 avente ad oggetto: "Legge 10 maggio 1976, n. 319 e Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1/41-Legisl e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazioni in ordine al calcolo della tariffa relativa alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti produttivi, a valere per l'anno 2001."
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

-----

TABELLA N. 1

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	115.000 - 170.000
251 - 500	171.000 - 200.000
501 - 1.000	201.000 - 350.000
1.001 - 2.000	351.000 - 500.000
2.001 - 3.000	501.000 - 750.000
3.001 - 5.000	751.000 - 1.000.000
5.001 - 7.500	1.001.000 - 1.500.000
7.501 - 10.000	1.501.000 - 2.000.000
10.001 - 20.000	2.001.000 - 2.750.000
20.001 - 50.000	2.751.000 - 4.000.000
V maggiore di 50.000 mc/anno	4.001.000 - 5.500.000

TABELLA N. 2

-----

<b>Delibera G.P. n. 3616 del 28-12-2001</b>
---

Chiarimenti interpretativi relativi alla delibera n. 2822 del 10 novembre 2000 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **fognatura**: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93 e dell'art. 35 della L.P. n. 3/99 e s. m.)"

Il Relatore comunica:

In base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della Legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di **fognatura** ha perso natura tributaria ed ha, conseguentemente, assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali.

Risulta, pertanto, applicabile, anche all'entrata in questione, il disposto dell'art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 che prevede la possibilità, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di individuare linee generali di indirizzo e definire modelli tariffari omogenei al fine di poter operare delle valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce inoltre la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei Comuni.

Si evidenzia inoltre quanto previsto nell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3. In base a tale disposto la Giunta provinciale stabilisce parametri, criteri e limiti per la tariffazione relativa al servizio di **fognatura**.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni citate è stata adottata in data 10 novembre 2000 la delibera n. 2822 contenente il modello di tariffazione del servizio di **fognatura**.

Alla luce di quanto emerso nel corso del primo anno di adozione del modello si è concretizzata l'esigenza di chiarire meglio alcune modalità di applicazione del modello stesso.

In primo luogo si deve evidenziare, in via interpretativa, che la quantità d'acqua su cui deve essere applicata la tariffa di **fognatura** corrisponde alla quantità d'acqua scaricata in **fognatura**. Tale quantità è determinata, salvo previsioni normative o regolamentari diverse, in misura pari alla quantità d'acqua prelevata, fornita o comunque accumulata.

A tale conclusione si è pervenuti sia in base all'analisi della normativa vigente in materia a livello nazionale (art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 con il quale si stabilisce che "Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata"), sia in base ai provvedimenti giuntali relativi alla depurazione.

A tal proposito si rileva che con la delibera n. 6868 del 8 ottobre 1999 avente ad oggetto "Articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. Definizione di modalità e criteri per la determinazione delle tariffe di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalle Provincia e modalità di versamento alla Provincia dei corrispettivi relativi alle fatture emesse per il servizio fornito", si è stabilito che i Comuni addebitano la tariffa di depurazione agli utenti determinando i volumi di acqua di scarico provenienti da insediamenti civili in misura pari ai volumi di acqua prelevata. Per quanto attiene le utenze produttive la medesima delibera stabilisce che i titolari di dette utenze sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, ai Comuni nel cui territorio insistono gli insediamenti, la denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente.

Si devono quindi ritenere applicabili, in via interpretativa, anche alla tariffazione del servizio di **fognatura**, i criteri di commisurazione delle acque di scarico sopra descritti.

Per quanto attiene gli utenti titolari di una concessione a derivare acqua rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, l'applicazione del corrispettivo di **fognatura** dovrà essere commisurato al dato di consumo rilevato per mezzo di una dichiarazione che l'utente stesso è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa previsione regolamentare, al Comune.

In vista dell'utilizzazione dell'euro a partire dal 1° gennaio 2002, al fine di agevolare i Comuni nella fissazione della tariffa di **fognatura** 2002, si ritiene, infine, di convertire i limiti tariffari di cui alla citata delibera n. 2822 del 10 novembre 2000 applicando la regola di conversione di cui all'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 1103/97 secondo le seguenti tabelle:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	59,39 - 87,80
251 - 500	88,31 - 103,29
501 - 1.000	103,81 - 180,76
1.001 - 2.000	181,28 - 258,23
2.001 - 3.000	258,74 - 387,34
3.001 - 5.000	387,86 - 516,46
5.001 - 7.500	516,97 - 774,69
7.501 - 10.000	775,20 - 1032,91
10.001 - 20.000	1033,43 - 1420,26
20.001 - 50.000	1420,77 - 2065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2066,34 - 2840,51

$$f = 0,08 - 0,13 \text{ euro/mc}$$

limite minimo per la tariffazione delle utenze civili:  
0,05 euro/mc

Del contenuto della presente delibera è stata data notizia alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni e al Consorzio dei Comuni i quali hanno preso atto dell'esposizione.

Ciò premesso,

- udita la relazione;
- visto l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998;
- vista la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.;
- vista la L.P. 27 agosto 1999 n. 3 e s. m., e in particolare l'art. 35, comma 5 bis;
- vista la deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000  
avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **fognatura**:  
indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93 e dell'art. 35 della L.P. n. 3/99 e s. m.)";
- visto l'art. 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36;
- vista la deliberazione n. 6868 del 8 ottobre 1999 avente ad oggetto " Articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. Definizione di modalità e criteri per la determinazione delle tariffe di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalle Provincia e modalità di versamento alla Provincia dei corrispettivi relativi alle fatture emesse per il servizio fornito.";
- visto l'art. 5 del Regolamento Comunitario 17 giugno 1997, n. 1103";
- ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di chiarire, in via interpretativa, che la quantità d'acqua su cui deve essere applicata la tariffa di **fognatura** corrisponde alla quantità d'acqua scaricata in **fognatura**. Tale quantità è determinata, salvo previsioni normative o regolamentari diverse, in misura pari alla quantità d'acqua prelevata, fornita o comunque accumulata;
- 2) di dare atto, pertanto, che i Comuni addebitano la tariffa di **fognatura** agli utenti determinando i volumi di acqua di scarico provenienti da insediamenti civili in misura pari ai volumi di acqua prelevata;
- 3) di dare atto che i Comuni addebitano la tariffa di **fognatura** per le utenze produttive sulla base delle dichiarazioni che i titolari delle stesse sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno;
- 4) di dare atto che, per quanto attiene gli utenti titolari di una concessione a derivare acqua rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento, l'applicazione del corrispettivo di **fognatura** dovrà essere commisurato al dato di consumo rilevato per mezzo di una dichiarazione che l'utente stesso è tenuto a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diversa previsione regolamentare, al Comune.
- 5) di applicare la conversione in euro per i limiti tariffari di cui alla deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000, utilizzabili per la tariffazione relativa al 2002, applicando la regola di conversione di cui all'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 1103/97 secondo le seguenti tabelle:

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI "F"
V minore o uguale a 250 mc/anno	59,39 - 87,80

251 - 500	88,31 - 103,29
501 - 1.000	103,81 - 180,76
1.001 - 2.000	181,28 - 258,23
2.001 - 3.000	258,74 - 387,34
3.001 - 5.000	387,86 - 516,46
5.001 - 7.500	516,97 - 774,69
7.501 - 10.000	775,20 - 1032,91
10.001 - 20.000	1033,43 - 1420,26
20.001 - 50.000	1420,77 - 2065,83
V maggiore di 50.000 mc/anno	2066,34 - 2840,51

f= 0,08 - 0,13 euro/mc

limite minimo per la tariffazione delle utenze civili:  
0,05 euro/mc

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

- - - - -

Reg.delib.n. **2517**

Prot. n. 11327/05-ET.04-cr

**Delibera G.P. n. 2517 del 28-11-2005**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Servizio pubblico di **fognatura**: modifiche del modello di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2000 e s.m.

Il giorno **28 Novembre 2005** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI**

**MARCO BENEDETTI**

**OLIVA BERASI**

**OTTORINO BRESSANINI**

**MARTA DALMASO**

**MAURO GILMOZZI**

**TIZIANO MELLARINI**

**FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**MARGHERITA COGO**

**SILVANO GRISENTI**

Assiste: IL DIRIGENTE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Giunta Provinciale, d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha adottato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di **fognatura**. Il modello è stato approvato con la deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000 come integrata dalla deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001.

Con il presente provvedimento si intende modificare il modello di tariffazione citato introducendo una suddivisione dei costi che tenga conto dell'esistenza di oneri la cui entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferito in **fognatura**.

Dall'analisi dei piani dei costi degli enti gestori del servizio di **fognatura** emerge infatti la presenza di costi da sostenersi indipendentemente dal servizio reso, definibili quali costi fissi, e di costi realmente connessi con il servizio reso, definibili costi variabili.

Si propone, pertanto:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di refluo conferito nella pubblica **fognatura** (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa per le utenze civili.

Si potrebbero, però, verificare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli gestori, soprattutto nel caso di gestioni dimensionalmente non ottimali, per i quali il necessario adeguamento delle reti porterebbe a scenari tariffari distorti e sbilanciati verso i costi fissi. In tali casi la prevalenza dei costi fissi allenterebbe il legame tra servizio reso e corrispettivo da pagare fino quasi ad annullarlo.

Si ritiene opportuno, pertanto, stabilire un limite massimo di incidenza dei costi fissi corrispondente al 35% dei costi totali. Tale percentuale potrà variare in funzione della disomogeneità delle gestioni. L'ammontare dei citati costi fissi sarà suddiviso per il numero delle utenze civili, tenendo conto di quanto riscosso dagli insediamenti produttivi mediante l'applicazione del coefficiente "F".

Si ricorda, infatti, che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa differenziata in relazione alla quantità di refluo conferito in quanto necessitano di infrastrutture di dimensioni maggiori a seconda appunto di tale quantità. E' necessario quindi tener conto di tale situazione sottraendo dal totale dei costi fissi, determinato con l'applicazione della percentuale di cui sopra, quanto si prevede di incassare a seguito dell'applicazione del coefficiente "F". Nel caso in cui questa ultima somma fosse maggiore o uguale al totale dei costi fissi, è evidente che il corrispettivo dovuto dalle utenze civili non comprenderà alcuna quota fissa.

Gli importi risultanti costituiscono pertanto una quota fissa da corrispondere indipendentemente dal consumo di acqua. Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alla delibera n. 2822 del 10 novembre 2000 e s. m..

Richiamato quanto stabilito nell'articolo 9 della legge provinciale n. 36 del 15 novembre 1993, e viste le modifiche ora proposte, si ritiene di eliminare i vincoli attualmente presenti sia per la tariffazione delle utenze civili, sia per la tariffazione delle utenze produttive con riferimento al coefficiente "f".

Vista inoltre la potestà di indirizzo in materia tariffaria di cui al citato articolo 9 si ritiene di modificare la procedura di controllo successivo delle deliberazioni in materia di tariffazione del servizio di **fognatura**, stabilendo: l'obbligatorietà dell'invio al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento di tali deliberazioni entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro il mese di aprile di ogni anno, e disponendo che i controlli in questione saranno effettuati, anche a campione, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della delibera di tariffazione del servizio.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la L.P. n. 36 del 15 novembre 1993 e s. m.,
- vista la propria deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000 avente ad oggetto: "Servizio pubblico di **fognatura**: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93 e dell'art. 35 della L.P. n. 3/99 e s.m.)",
- vista la propria deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001 avente ad oggetto: "Chiarimenti interpretativi relativi alla delibera n. 2822 del 10 novembre 2000 avente ad oggetto: Servizio pubblico di **fognatura**: indirizzi per le politiche tariffarie. (attivazione dell'art. 9 della L.P. n. 36/93 e dell'art. 35 della L.P. n. 3/99 e s.m.)",
- vista la propria deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002 avente ad oggetto: "Documentazione necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività di indirizzo in materia di Finanza Locale tramite il Servizio Autonomie Locali.";
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- vista la nota della Rappresentanza Unitaria dei Comuni n. prot. 05-0001128 del 22 marzo 2005;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

- 1) Di dare atto che l'imputazione dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del servizio deve rispettare il principio della competenza economica;
- 2) di dare atto che la gestione del servizio di **fognatura** comporta la presenza di costi fissi indipendenti dall'entità del servizio reso e di costi variabili dipendenti da tali quantità, i costi del servizio **fognatura** dovranno essere individuati e differenziati appunto in relazione alla loro natura di costi fissi e variabili;
- 3) di stabilire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, che i costi fissi afferenti al servizio di **fognatura**, non possono superare la quota del 35 % dei costi totali del servizio;
- 4) di dare atto che alle utenze costituite da insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata "F";
- 5) di stabilire, dunque, che dal totale dei costi fissi deve essere sottratto l'introito derivante dall'applicazione del coefficiente "F" a tutte le utenze produttive; e che il risultato di tale operazione, dovrà essere suddiviso per il numero di utenze civili ottenendo quindi una quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza civile;

- 6) di dare atto che, nel caso in cui l'introito derivante dall'applicazione del coefficiente "F" fosse maggiore o uguale all'ammontare dei costi fissi, alle utenze civili non verrà applicata alcuna quota relativa ai costi fissi;
- 7) di stabilire l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi fissi;
- 8) di dare atto che i restanti costi, definiti variabili, dovranno essere coperti mediante l'applicazione del modello tariffario descritto nella deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000 e modificazioni successive.;
- 9) di stabilire che quanto disposto nella presente deliberazione è da considerarsi obbligatorio a partire dal 2007;
- 10) di abrogare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, i limiti relativi alla tariffazione delle utenze civili e al coefficiente "f", di cui alla deliberazione n. 2822 del 10 novembre 2000 come integrata dalla deliberazione n. 3616 del 28 dicembre 2001;
- 11) di stabilire che le deliberazioni relative alla tariffazione del servizio di **fognatura** dovranno pervenire al Servizio Autonomie Locali della Provincia autonoma di Trento per i controlli successivi entro il termine e con le modalità di cui alla deliberazione n. 1059 del 17 maggio 2002, e comunque entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- 12) di stabilire che i controlli successivi delle deliberazioni concernenti le tariffe relative al servizio di **fognatura** potranno essere effettuati anche a campione considerando rappresentativo un campione costituito da un minimo del 10% dei comuni;
- 13) di stabilire che il controllo dovrà essere effettuato dagli organi provinciali competenti entro trenta giorni dalla data del ricevimento della delibera di tariffazione del servizio;
- 14) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

AGE

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2005-S110-00584

**Delibera G.P. n. 17568 del 30-12-1996,**

**Modalità di quantificazione delle acque approvvigionate dagli utenti per i Comuni nei quali non siano stati installati i contatori.**

-----

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 dicembre 1997, n. 60.

---

Omissis

La Giunta provinciale

delibera

1) di fare propri i criteri di quantificazione dell'acqua approvvigionata dalle utenze civili sprovviste di apparecchiature per la misurazione della stessa, proposti nella relazione prodotta dal Gruppo di lavoro specificato in premessa ed allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che tali modalità di quantificazione troveranno applicazione a partire dall'esercizio 1997 e non più dall'esercizio 1996 come era stato in precedenza stabilito con Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, registrata alla Corte dei Conti in data 13 giugno 1996, Reg. 2 Fgl. 18, per le motivazioni indicate nella relazione allegata;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e l'invio di copia a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento a mezzo di circolare.

-----

---

RELAZIONE ALLEGATA

**Modalità di attuazione del comma 5 dell'art. 12 della [l.p. n. 20 del 1985](#) nella nuova formulazione**

L'acqua è un bene pubblico di importanza sociale incommensurabile, che tradizionalmente è stato considerato come una risorsa illimitata. Il suo utilizzo è stato da molti inteso come diritto ad un servizio dovuto e quasi gratuito. Solo in questi ultimi anni si è diffusa una nuova e più assennata coscienza nei confronti delle risorse idriche, che trova fondamento nella consapevolezza di come l'acqua, pur essendo un bene pubblico, deve essere trattato alla stregua di un vero e proprio bene economico. La [L. 10 maggio 1976, n. 319](#) nota come legge «Merli» (ancora in vigore) e soprattutto la [L. 5 gennaio 1994, n. 36](#) meglio conosciuta come legge «Galli», sono costruite sull'assunto della limitatezza delle risorse idriche e della necessità di tutelarle nella loro quantità e qualità. L'acqua, come qualsiasi altro bene limitato, ha un valore economico e quindi, il suo consumo, comporta il pagamento di un corrispettivo, che con l'entrata in vigore della legge Galli dovrà consentire la copertura dei costi di gestione e di investimento necessari alla garanzia del servizio idrico integrato (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione). La condizione indispensabile per applicare correttamente ed efficientemente il corrispettivo alla fruizione del servizio idrico è l'individuazione della quantità di acqua approvvigionata (base imponibile espressa in metri cubi) ed a tale fine sono installati presso le utenze dei misuratori di portata (contatori) sulla tubatura di approvvigionamento. Molti Comuni tuttavia, continuano ancora ad utilizzare il cosiddetto sistema a «spina» o a «bocca tassata». Tale metodo prevede l'imputazione di un consumo di acqua forfettario per rubinetto indipendentemente dalla quantità realmente approvvigionata. A prescindere dalle osservazioni riguardanti vantaggi/svantaggi finanziari che tale sistema comporta all'utenza, appare evidente alla luce di quanto esposto in precedenza, la sua inefficienza e la sua scorrettezza. Ricordiamo, inoltre, come l'art. 9 della legge quadro sulla finanza locale ([L.P. n. 36 del 1993](#)) preveda l'adozione da parte dei Comuni di modelli tariffari omogenei.

Attraverso questa premessa si ribadisce con forza l'invito all'introduzione dei contatori, gli unici strumenti in grado di individuare correttamente la base imponibile per le tariffe idriche.

Si comincia ora ad illustrare le modalità di quantificazione dei consumi che si propongono alla Giunta provinciale limitatamente agli insediamenti civili. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, infatti, il dato di consumo deve essere indicato dall'utente in un'apposita denuncia annuale. Si raccomanda, comunque, a tutte le Amministrazioni Comunali l'installazione di contatori presso dette utenze, al fine di poter controllare la veridicità dei dati indicati nella denuncia.

Con riferimento ad alcune tipologie di utenza, i forfait riportati nella tabella n. 1 stabiliscono dei quantitativi di consumo minimi che ciascun Comune è tenuto ad incrementare, qualora non risultassero congrui in base alla conoscenza della situazione locale.

In considerazione dei problemi operativi conseguenti all'implementazione delle modalità di quantificazione dei consumi individuate dal presente provvedimento, si ritiene opportuno farne decorrere gli effetti dal 1° gennaio 1997, a modifica di quanto era stato diversamente fissato nella Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, che prevedeva la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1996.

È facoltà dell'utente richiedere l'installazione del contatore e conseguentemente pagare le tariffe idriche sulla base dei quantitativi da esso rilevati in luogo dell'applicazione dei quantitativi indicati nella tabella n. 1.

**Tab. n. 1**

<b>TIPO DI INSEDIAMENTO CIVILE</b>	<b>MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI</b>
singola unità immobiliare adibita ad abitazione principale	200 litri al giorno a persona *
singola unità immobiliare adibita ad abitazione turistica	forfait minimo di 90 MC annui per singola unità immobiliare (si ipotizza l'occupazione per singola unità immobiliare di 3 persone per 4 mesi all'anno)
campeggio	500 litri al giorno a piazzola per l'80% della massima capienza e per un minimo di 4 mesi all'anno
attività alberghiere	200 litri al giorno a posto letto per l'80% della massima capienza per un minimo di 4 mesi all'anno
attività di ristorazione	30 litri al giorno per il numero di posti per un

	minimo di 6 mesi all'anno
attività commerciali e botteghe artigiane	150 litri per addetto al giorno
ospizi, case di riposo, case di cura e simili	500 litri a posto letto al giorno
utenze pubbliche (qualsiasi unità immobiliare occupata dalla Pubblica Amministrazione)	50 litri a persona al giorno
altre tipologie di utenza	a libera determinazione dell'Amministrazione Comunale

\* modifica ex Delibera Giunta Provinciale n. 1125 dd. 20.05.2004

-----



*I contenuti del presente documento sono aggiornati al 26/01/2007*